

- dichiarare che sussiste un nesso causale tra il danno subito dalle ricorrenti e tali illeciti;
- dichiarare che l'Unione è tenuta a risarcire tale danno;
- dare atto alla Groupe Perry che essa valuta tale danno nella somma di 10 000 000 ECU;
- dare atto alla Isibiris che essa valuta tale danno nella somma di 500 000 ECU;
- condannare l'Unione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le società ricorrenti chiedono il risarcimento del danno che esse ritengono di aver subito in seguito ai provvedimenti adottati nei loro confronti dalla Commissione in ragione di asserite irregolarità che esse avrebbero commesso nell'esecuzione di taluni contratti conclusi nell'ambito dei programmi riguardanti gli aiuti umanitari destinati dall'Unione europea alla Bosnia e alla regione dei Grandi Laghi in Africa. Secondo le ricorrenti, la Commissione ha sanzionato le due società omettendo di liquidare le fatture scadute, vietando ai suoi servizi di concludere contratti con esse, assegnando i dipendenti del Groupe Perry ad altre società e richiedendo alla Isibiris la restituzione di una somma rilevante.

Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha agito così in base ad una relazione dell'Unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF), redatta in seguito ad un'inchiesta condotta dallo stesso servizio, senza sentire previamente le società di cui trattasi, alle quali essa si è comunque rifiutata di trasmettere la summenzionata relazione. Esse sotto-

lineano inoltre che la Commissione è stata al tempo stesso giudice e parte in questo caso. Esse ne traggono la conclusione che l'istituzione convenuta ha violato l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Le ricorrenti sostengono che, in seguito a tale comportamento illecito, la società Groupe Perry non può più continuare a lavorare con la Commissione, che era il suo unico cliente e non può nemmeno trovare altri clienti a causa della pubblicità negativa fatta nei suoi confronti dalla stampa internazionale. Pertanto essa è stata danneggiata fino alla rovina e richiede la somma di 10 000 000 di ECU per l'insieme dei danni materiali e morali.

Per quanto riguarda la società Isibiris, essa chiede la somma di 500 000 ECU a risarcimento del danno morale, e una dichiarazione nel senso che non deve rimborsare la somma di 540 000 ECU richiesta dalla Commissione.

Cancellazione dal ruolo della causa T-285/97⁽¹⁾ (98/C 312/49)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 7 luglio 1998, il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-285/97: Kuljetusliike R. Pynnönen Oy contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 7 del 10.1.1998.